Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CDXL seduta pubblica, per mercoledì 21 gennaio 1976, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge numeri 4223, 4221, 4222, 4171, concernenti conversione di decreti-legge.

(510)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1975, n. **764**.
Soppressione dell'ente « Gioventù italiana ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

I compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente « Gioventù italiana », salvo i beni individuati nella tabella *A*, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.

I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine, trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprietà, dal momento del trasferimento.

Art. 3.

E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardianìa e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.

Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

Art. 4.

Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, può chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.

Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di sessanta giorni. Entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale — di concerto con i Ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni — provvederà ad emanare appositi decreti entro i successivi sessanta giorni, contenenti l'indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.

Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro destinatario, entro i successivi novanta giorni, sentito il competente consiglio di amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.

Il collocamento nei ruoli predetti è disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella *B*), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, è fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unità di personale trasferito.

Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.

E' fatto, altresì, obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.

Art. 6.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Art. 7.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.

L'ufficio liquidatore verserà all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventù italiana, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unità, è assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.

Un primo apporto è stabilito in lire 10 miliardi.

Art. 10.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

TABELLA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA GIOVENTU' ITALIANA TRASFERITI ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.

Località	Denominazione
Roma - Foro Italico	Terreno
Livorno - Ardenza	Albergo atleti
Orvieto - Terni	Fabbricati impianti sportivi
Venezia	Collegio navale
Roma	Foresteria sud
Roma	Collegio musica - Auditorium
Roma	Ex Accademia educazione fisica
Roma	Ex Accademia scherma
Roma - Foro Italico	Piscina coperta
Roma - Foro Italico	Stadio Marmi
Roma - Foro Italico	Stadio Olimpico
Roma - Foro Italico	Campi tennis
Roma	Magazzini
Roma - Foro Italico	Piscina scoperta

TABELLA *B*

TABELLA DI INQUADRAMENTO

Qualifica rivestita nei ruoli dell'Ente gioventù italiana	Qualifica in cui viene disposto l'inquadramento ai sensi dell'articolo 6 della presente legge
Carriera direttiva	
Direttore generale (*a*)	
Capo servizio	Direttore aggiunto di divisione
Capo ufficio e ingegnere	Direttore di sezione
Segretario di I classe	Consigliere
Segretario di II classe	Consigliere
Carriera di concetto	
Capo servizio	Segretario capo
Ragioniere principale	Segretario principale
Primo ragioniere e primo geometra	Segretario principale
Ragioniere, geometra e direttore centri assistenza I classe	Segretario
Ragioniere aggiunto e direttore centri assistenza II classe	Segretario
Vice geometra	Segretario
Carriera esecutiva	
Archivista capo	Coadiutore principale
Primo archivista	Coadiutore principale
Archivista	Coadiutore
Applicato	Coadiutore
Carriera ausiliaria	
Commesso e agente tecnico capo	Commesso capo e agente tecnico capo
Usciere capo	Commesso
Usciere	Commesso

(*a*) Conserva la qualifica e il trattamento economico corrispondente al parametro 530.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **765.**

Esecuzione dello scambio di note per la modifica dello accordo cinematografico fra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973-4 marzo 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note per la modifica dell'accordo cinematografico fra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973-4 marzo 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — DE MITA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 4

Paris, le 21 mai 1973

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Monsieur l'ambassadeur,

Au cours de la VIIIème session de la commission mixte instituée en vertu de l'article 14 de l'accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966, session qui s'est tenue à Rome les 10 et 11 janvier 1973, les deux délégations sont convenues, en vue d'assurer la continuité de l'accord et de résoudre les problèmes soulevés par son application, de soumettre à l'approbation de leur Gouvernement respectif les modifications suivantes audit accord:

I

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

« Pour mieux répondre aux objectifs du préambule du présent accord et pour assurer la continuité de la coproduction dans les meilleures conditions, un projet de film ne peut bénéficier des avantages accordés aux films de coproduction qui si le coproducteur responsable est dûment qualifié pour exercer son activité professionnelle et si les entreprises associées dans la production peuvent justifier qu'elles disposent des moyens financiers nécessaires pour mener à bonne fin la réalisation du film ».

II

Le sixième alinéa de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Les metteurs en scène et interprètes étrangers résidant et travaillant habituellement dans l'un des deux Pays peuvent exceptionnellement participer à la réalisation de films de coproduction au titre de leur Pays de résidence. Sous réserve des exigences du scénario, le nombre des interprètes résidents étrangers engagés dans un film ne peut être supérieur à celui des interprètes nationaux pour des rôles qui sont en principe d'importance équivalente ».

III

Le huitième alinéa de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« La participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité d'un des Pays coproducteurs peut être admise exceptionnellement compte tenu des exigences particulières du film. Le nombre total des interprètes étrangers et des interprètes étrangers résidents dans l'un ou l'autre Pays ne peut dépasser celui des interprètes français ou italiens ».

IV

Le premier paragraphe de l'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Le coût d'un film de coproduction doit être au minimum de 900.000 francs, ce montant ne comprenant pas la rémunération des auteurs, du metteur en scène et des interprètes principaux ».

V

Le deuxième paragraphe de l'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« La participation minoritaire ne peut être inférieure pour chaque film à 30 % du coût total de sa production ».

VI

Le quatrième paragraphe de l'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Pour les films d'une valeur artistique incontestable et pour les films d'un caractère particulièrement spectaculaire, au seul jugement dans les deux cas du Pays majoritaire, la participation du coproducteur minoritaire peut être limitée à 20%.

Pour les films artistiques, aucune exigence n'est imposée en ce qui concerne le coût de production.

Pour les films spectaculaires, le coût de production doit être au minimum de 1.800.000 francs, ce montant ne comprenant pas la rémunération des auteurs, du metteur en scène et des interprètes principaux.

La participation minoritaire devra comprendre au minimum un auteur ou un technicien qualifié, un interprète dans un rôle important ou, en cas d'impossibilité, deux interprètes dans des rôles mineurs ».

VII

L'article 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Les autorités des deux Pays envisageront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre l'Italie, la France et les Pays avec lesquels l'une et l'autre sont liées respectivement par des accords de coproduction, les conditions d'admission de tels films devant faire l'objet d'un examen cas par cas.

1) Pour ces films, le coût de production doit être au minimum de 2.250.000 francs, ce montant ne comprenant pas la rémunération des auteurs, du metteur en scène et des interprètes principaux.

2) Aucune participation minoritaire ne peut être inférieure à 20% du coût total du film.

3) La participation minoritaire doit comporter, au minimum, soit un auteur ou un technicien qualifié et un interprète dans un rôle important, soit deux interprètes dans des rôles mineurs.

4) Le contrat d'un film de coproduction tripartite doit désigner un coproducteur délégué dont la participation ne sera pas inférieure à 40 % du coût total du film. Au cas où les participations sont égales entre elles, les autorités compétentes des deux Pays peuvent accorder une dérogation à cette règle de la participation minimale.

5) Le contrat d'un film de coproduction quadripartite doit désigner un coproducteur délégué dont la participation ne sera pas inférieure à 30% du coût total du film ».

VIII

Il est ajouté un article 6-*bis* ainsi rédigé:

« Chaque coproducteur engage les acteurs et techniciens qui contribuent à la détermination de ses apports artistique et technique ».

IX

L'article 7 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« En vue d'assurer l'équilibre entre les coproductions réalisées dans les deux Pays, les autorités compétentes se communiqueront tous les deux mois la liste des films dont les dossiers de coproduction leur auront été soumis.

Il sera cependant admis un déséquilibre qui ne devra pas excéder dix films en faveur de l'une ou l'autre Partie. De nouvelles autorisations pourront être accordées dans la mesure où ce déséquilibre aura été corrigé.

La situation de l'équilibre de l'ensemble des participations financières, artistiques et techniques des Pays coproducteurs ainsi que le bilan des transferts de devises prévus dans les contrats de coproduction seront examinés par la commission mixte tous les six mois qui prendra les mesures nécessaires à cet égard ».

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les modifications proposées recueillent l'agrément du Gouvernement français qui est en outre d'accord pour que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur, ainsi qu'il a été suggéré par la commission mixte, à la date de la dernière des notifications d'approbation.

Je vous prie de croire, monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.

Michel JOBERT

S. E. Monsieur MALFATTI DI MONTETRETTO
Ambassadeur d'Italie - PARIS

Parigi, 4 marzo 1974

AMBASCIATA D'ITALIA

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 21 maggio 1973 del seguente tenore:

" Nel corso della VIII sessione della commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, sessione tenutasi a Roma il 10 e 11 gennaio 1973, le due delegazioni hanno convenuto, allo scopo di assicurare la continuità dell'accordo e di risolvere i problemi incontrati nella sua applicazione, di sottoporre all'approvazione del loro rispettivo Governo le seguenti modifiche a detto accordo:

I

Il secondo e terzo comma dell'articolo 2 sono sostituiti dal seguente:

« Per meglio rispondere alle finalità di cui al preambolo del presente accordo e per assicurare la continuità della coproduzione alle migliori condizioni, un progetto di film può essere ammesso ai benefici della coproduzione solo se il coproduttore responsabile è adeguatamente qualificato per esercitare la sua attività professionale e sempre che le imprese associate nella produzione dimostrino di disporre dei mezzi finanziari necessari per portare a buon fine la produzione del film ».

II

Il sesto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I registi e gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di films di coproduzione come appartenenti al Paese di residenza. Salvo le esigenze di particolari caratteristiche genotipiche, il numero degli interpreti stranieri residenti impiegati in un film non può essere superiore a quello degli interpreti nazionali nei ruoli che, in linea di massima, siano di pari importanza ».

III

L'ottavo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalità di uno dei due Paesi coproduttori può essere ammessa eccezionalmente nei casi in cui particolari esigenze del film lo richiedano.

Il numero complessivo degli interpreti stranieri e degli interpreti stranieri residenti nell'uno o nell'altro Paese non può superare quello degli interpreti italiani e francesi ».

IV

Il paragrafo I dell'articolo 5 è sostituito come segue:

« Il costo di un film di coproduzione, esclusa la remunerazione degli autori, del regista e degli interpreti principali, non può essere inferiore a lire 100 milioni ».

V

Il paragrafo II dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« La partecipazione minoritaria non può essere inferiore, per ciascun film, al 30% del costo totale di produzione del film ».

VI

Il paragrafo IV dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per i films di indubbio valore artistico e per i films di particolare impegno spettacolare, al solo giudizio, nei due casi, del Paese maggioritario, la partecipazione del coproduttore minoritario, può essere limitata al 20%.

Per i films di indubbio valore artistico non è richiesta alcuna condizione per quanto riguarda il costo di produzione. Per i films di carattere spettacolare il costo di produzione, esclusa la remunerazione degli autori, del regista, e degli interpreti principali, deve essere almeno di lire 200 milioni.

La partecipazione minoritaria dovrà comprendere almeno un autore o un tecnico qualificato, un interprete in un ruolo importante o, in caso di impossibilità, due interpreti in ruoli minori ».

VII

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Le autorità dei due Paesi esamineranno favorevolmente la realizzazione in coproduzione di films di qualità internazionale tra l'Italia, la Francia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione; le condizioni di ammissione di tali films dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.

1) Per questi films, il costo di produzione, esclusa la remunerazione degli autori, del regista e degli interpreti principali, non potrà essere inferiore a lire 250 milioni.

2) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore al 20% del costo totale.

3) La partecipazione minoritaria deve comprendere almeno un autore o un tecnico qualificato e un interprete in un ruolo importante, oppure due interpreti in ruoli minori.

4) Il contratto di un film di coproduzione tripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sarà inferiore al 40% del costo totale. Nel caso in cui le partecipazioni siano tra loro equivalenti, le autorità competenti dei due Paesi possono accordare una deroga a questa regola della partecipazione minima.

5) Il contratto di un film di coproduzione quadripartita deve designare un coproduttore delegato, la cui partecipazione non sarà inferiore al 30% del costo totale ».

VIII

E' aggiunto il seguente articolo 6-*bis* così redatto:

« Ciascun coproduttore assume gli interpreti e i tecnici computati nella propria quota ».

IX

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equilibrio tra le coproduzioni realizzate nei due Paesi, le autorità competenti si comunicheranno ogni due mesi l'elenco dei films, dei quali siano stati presentati i relativi progetti.

E' tuttavia consentito uno squilibrio di non oltre 10 films a favore dell'una o dell'altra parte.

Nuove autorizzazioni potranno essere accordate nella misura in cui tale squilibrio sarà stato riassorbito.

La situazione dell'equilibrio nell'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori ed il bilancio dei trasferimenti valutari previsti nei singoli contratti di coproduzione, saranno esaminati dalla commissione mista, ogni sei mesi, che adotterà le misure necessarie al riguardo ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che le modifiche proposte sono accolte dal Governo francese il quale è altresì d'accordo che tali nuove clausole entrino in vigore, come è stato suggerito dalla commissione mista, nella data dell'ultima delle notifiche di approvazione ".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede e di confermare che il nuovo accordo fra i nostri due Paesi entra in vigore alla data della presente lettera.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

MALFATTI

Sua Eccellenza Michel JOBERT
Ministro degli affari esteri - PARIGI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 766.

Autorizzazione alla associazione « The St. George's School Association », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « The St. George's School Association », in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 820.000.000, un complesso immobiliare sito in comune di Roma, località « La Storta », costituito da fabbricato, accessorio e terreno annesso, della superficie catastale, tra area coperta e scoperta, di circa ettari undici, confinante in corpo ed in linea di contorno da nord-est verso sud-est, riferito alla mappa del vigente catasto terreni: con la via Cassia, ragioni alla particella 23, ancora la via Cassia, ragioni al limite territoriale del foglio 110, la ferrovia Roma-Viterbo alla particella 100, ragioni alle particelle 69, 212, 163, 183, 206, mensa vescovile di Porto e S. Rufina, di nuovo per chiudere alla via Cassia, salvi altri. Il fabbricato non risulta al nuovo catasto edilizio urbano, mentre il terreno è riportato nel vigente catasto terreni alla sezione *D*: partita 5411, intestata « Opera del Cenacolo », foglio 101, particella 167; partita 10593, intestata « Opera del Cenacolo », foglio 101 con porzione della particella 209; partita 540, intestata « Mensa vescovile di Porto e S. Rufina », foglio 101, particella 333, come da contratto preliminare in data 1° giugno 1974.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 15

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Grisolia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza), eletto nella consultazione elettorale del 26 novembre 1972, non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1975 entro il termine di cui all'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 19 dicembre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale con provvedimento 13 dicembre 1974, n. 196, veniva respinto con 9 voti contrari e 8 favorevoli.

La sezione di Cosenza del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 10 febbraio 1975, n. 74/P.G/S, diffidava la giunta municipale del comune di Grisolia a disporre una convocazione straordinaria del consiglio comunale perchè quest'ultimo provvedesse, entro il termine all'uopo assegnato, all'esame ed approvazione del bilancio, con l'esplicita avvertenza che nell'ipotesi di inadempienza si sarebbe provveduto alla deliberazione, tramite apposito commissario, del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Con detto provvedimento, che veniva portato a conoscenza dei singoli consiglieri, l'organo regionale di controllo faceva, altresì, presente che l'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, avrebbe comportato, da parte del competente organo governativo, i provvedimenti di rigore di cui all'art. 305 del testo unico 1934, n. 383, sostituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 20 febbraio 1975, il bilancio veniva approvato con 10 voti favorevoli e 8 contrari presenti e votanti n. 18 consiglieri dei 20 assegnati all'ente.

Il relativo atto deliberativo veniva però annullato dall'organo regionale di controllo in quanto adottato in violazione dell'art. 190 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Il commissario regionale, nominato dall'organo regionale di controllo, per la deliberazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale di Grisolia, in data 3 marzo 1975, provvedeva a tale adempimento.

Malgrado il provvedimento adottato, in via sostitutiva, dal commissario regionale il consiglio comunale, con deliberazione 4 marzo 1975, riesaminava ed approvava il bilancio preventivo con i voti favorevoli richiesti dalla legge.

Tale atto deliberativo veniva annullato dall'organo regionale di controllo con provvedimento 14541 del 28 aprile 1975 « atteso che il bilancio era stato già approvato dal commissario *ad acta* con provvedimento sostitutivo n. 8 del 3 marzo 1975 in esecuzione della decisione del comitato n. 74 del 20 febbraio 1975 ».

Il prefetto ritenendo che, nella fattispecie, si fossero realizzati i presupposti previsti dall'art. 4, comma quinto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Grisolia nonostante la formale diffida dell'organo di controllo, è rimasto persistentemente inadempiente in ordine al tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio 1975, nei termini stabiliti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, nulla rilevando che il bilancio stesso fosse stato riesaminato ed approvato dal consiglio comunale con deliberazione del 4 marzo 1975, in seguito annullata, trattandosi di provvedimento sopravvenuto successivamente alla deliberazione adottata, in via sostitutiva, dal commissario.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Grisolia.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nicola Bosa.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 ottobre 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Bosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1976

LEONE

GUI

(365)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Catanzaro è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Calabria.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Calabria;

il medico provinciale di Catanzaro;

l'ufficiale sanitario di Catanzaro;

il provveditore generale alle opere pubbliche per la Calabria;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Calabria;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro;

tenente colonnello Affronti Filippo, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro;

il direttore della sezione di Catanzaro dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Magnavita avv. Antonio, rappresentante delle provincie della regione;

Perragina avv. Giuseppe, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Garcea ing. Pietro, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Francesco Galati, funzionario della regione Calabria.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1975 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Calabria.

Per gli anni 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 184

(8)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 19 luglio 1969 e modificato con altro decreto 2 settembre 1972;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 29 novembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 20 dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 20. — Il bilancio della sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'approvazione del bilancio deve essere effettuata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Sugli utili netti dell'esercizio è prelevata una quota non inferiore al 20 % da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo viene attribuito ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione, un dividendo fino al 6 per cento.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

per una quota non inferiore alla metà ad incremento del fondo di riserva;

il residuo ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, ad integrazione del dividendo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(11537)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Monteroni d'Arbia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Lucignano d'Arbia in comune di Monteroni d'Arbia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteroni d'Arbia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un episodio caratteristico del territorio senese costituito dal centro storico di Lucignano d'Arbia, con edifici di elevato valore artistico, ubicato su di un colle e determinante, con la campagna circostante, quadri panoramici godibili dalla rete viaria della zona, di stupenda inconfondibile bellezza;

Decreta:

La zona di Lucignano d'Arbia sita nel territorio del comune di Monteroni d'Arbia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

a partire dal punto di confluenza del fosso del Madonnino sul torrente Arbia si segue il fosso del Madonnino in direzione ovest fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada statale 2 Cassia equidistante da quest'ultima m 100; si segue detta curva verso sud-est, poi verso sud-ovest fino ad incontrare la strada che dalla strada statale 2 Cassia conduce a Vescovado; si segue detta strada verso Vescovado, fino all'incrocio (a quota 185) con la prima strada che viene da Quinciano; di qui si segue una retta in direzione est fino ad incontrare il torrente Arbia; si segue quindi in direzione nord il torrente Arbia fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Monteroni d'Arbia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si e riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) MONTERONI D'ARBIA - proposta di vincolo della zona di Lucignano d'Arbia.

(*Omissis*).

La commissione pertanto, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a partire dal punto di confluenza del fosso del Madonnino sul torrente Arbia si segue il fosso del Madonnino in direzione ovest fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada statale n. 2 Cassia equidistante da quest'ultima m 100; si segue detta curva verso sud-est, poi verso sud-ovest fino ad incontrare la strada che dalla strada statale n. 2 Cassia conduce a Vescovado; si segue detta strada verso Vescovado, fino all'incrocio (a quota 185) con la prima strada che viene da Quinciano; di qui si segue una retta in direzione est fino ad incontrare il torrente Arbia; si segue quindi in direzione nord il torrente Arbia fino a ricongiungersi con il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(11745)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Agnone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 gennaio 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di Agnone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Agnone;

Vista che l'opposizione presentata dal comune di Agnone, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i notevoli valori estetici e tradizionali che caratterizzano l'abitato di Agnone si inseriscono in un contesto panoramico pregevole e quasi del tutto incontaminato. L'abitato di Agnone, situato in bellissima posizione su di un colle dominante la vallata del Cerro e del Verrino, confluenti ai suoi piedi, presenta un profilo sobrio ed elegante dal quale risultano diversi edifici monumentali come: la trecentesca chiesa di S. Emidio, la rinascimentale chiesa Matrice di S. Marco Evangelista, la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate. Dal belvedere « La Ripa » si gode un'ampia veduta sulla valle del Verrino, con nello sfondo verso sinistra il profilo dei Roccioni di Pietrabbondante. L'eccezionale tessuto urbano contribuisce a formare con gli elementi naturali un quadro d'insieme di incomparabile bellezza. Il restante territorio comunale per la gran parte di natura collinare presenta un ricco patrimonio silvo forestale con boschi di cerri, faggi e querce;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Agnone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Agnone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 7

Oggi, 18 gennaio 1974, alle ore 16, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 5 gennaio 1974, prot. n. 30, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di vincolo paesistico riguardante il comune di Agnone.

(*Omissis*).

Si passa alla proposta di vincolo per l'intero territorio del comune di Agnone, il cui sindaco, non è presente, e la proposta viene accettata dalla commissione all'unanimità.

La commissione ritiene di imporre il vincolo sull'intero territorio del comune di Agnone, in quanto i notevoli valori estetici e tradizionali che caratterizzano l'abitato di Agnone si inseriscono in un contesto panoramico pregevole e quasi del tutto incontaminato.

L'abitato di Agnone, situato in bellissima posizione su di un colle dominante la vallata del Cerro e del Verrino, confluenti ai suoi piedi, presenta un profilo sobrio ed elegante dal quale risultano diversi edifici monumentali come: la trecentesca chiesa di S. Emidio, la rinascimentale chiesa Matrice di S. Marco Evangelista, la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate. Dal belvedere « La Ripa » si gode un'ampia veduta sulla valle del Verrino con nello sfondo verso sinistra, il profilo dei roccioni di Pietrabbondante. L'eccezionale tessuto urbano contribuisce a formare con gli elementi naturali un quadro d'insieme di incomparabile bellezza.

Il restante territorio comunale per la gran parte di natura collinare presenta un ricco patrimonio silvo forestale con boschi di cerri, faggi e querce.

Il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale, così come riportato sull'atlante geografico militare, come da allegata planimetria.

(*Omissis*).

(11429)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Longarone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la Conca di Caiada, in comune di Longarone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende aspetti e conformazioni del terreno e di vegetazione che al cospicuo carattere di quadro naturale uniscono il pregio della rarità, ha un particolare valore estetico e tradizionale e presenta una propria singolarità geologica di natura scientifica dove la flora non ha subito devastazioni e la fauna alpina è abbondante e la cerchia di cime che sovrasta la conca è dotata di una suggestiva selvaggia bellezza;

Decreta:

La conca di Caiada sita nel territorio del comune di Longarone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 3-4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalle seguenti particelle catastali del comune di Longarone, descritte progressivamente da sud-ovest-nord-sud, in senso orario:

mappali numeri 14-10 e parte del mappale 5 del foglio 30, mappali numeri 4 (parte) e 5 del foglio 31, mappali numeri 7-13-48-49 del foglio 32, mappali numeri 25 (parte) 26-25-24 del foglio 39, mappali numeri 30-27-30-36-24 del foglio 31.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Longarone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta lo art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno, due dicembre 1971, alle ore 16, si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche:

(*Omissis*).

CONCA DI CAIADA: vincolo paesaggistico - comune di Longarone.

(*Omissis*).

Dopo ampia ed approfondita discussione la commissione, considerato che la Conca di Caiada comprende aspetti e conformazioni del terreno e di vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscono il pregio della rarità;

Considerato, inoltre, che la Conca di Caiada ha una propria singolarità geologica di natura scientifica;

Considerato altresì che la Conca di Caiada ha un particolare valore estetico e tradizionale, particolarmente sentito oltre che da chi è conoscitore della materia anche dalla stessa popolazione;

Considerato, infine, che la Conca di Caiada è particolarmente sottoposta a interessi privati che potrebbero senza un preciso controllo, compiere opere stabili tali da rovinarne le caratteristiche;

Con voti unanimi, resi in forma palese, delibera di proporre il vincolo paesaggistico sulla Conca di Caiada entro i confini di cui all'allegata planimetria che forma parte integrante della presente deliberazione.

(*Omissis*).

(11428)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Bari, Bolzano, Brescia, Cefalù, Cesena, Ferrara, Milano, Pesaro, Salerno, Saluzzo, Trento, Udine e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di:

Bari
Bolzano
Brescia
Cefalù
Cesena
Ferrara
Milano
Pesaro
Salerno
Saluzzo
Trento
Udine

presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 495ª adunanza tenuta il 10 aprile 1975;

Sentito il parere favorevole del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1351ª adunanza dell'11 giugno 1975;

Decreta:

Sono approvati alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di:

Bari
Bolzano
Brescia
Cefalù
Cesena
Ferrara
Milano
Pesaro
Salerno
Saluzzo
Trento
Udine

che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata inoltre la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Bari

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Bari	1. Bari	1. Bari 2. Modugno - Località Scizzi, Schiamante e Coppe di Bari (aree del comune di Noicottaro)
2. Acquaviva delle Fonti	1. Acquaviva delle Fonti	1. Acquaviva delle Fonti (esclusa l'isola amministrativa di Parchi della Corte) 2. Cassano delle Murge
3. Altamura	1. Altamura 2. Gravina in Puglia 3. Poggiorsini	1. Altamura 2. Gravina in Puglia 3. Poggiorsini
4. Bitetto	1. Bitetto	1. Bitetto 2. Binetto 3. Bitritto 4. Grumo Appula 5. Palo del Colle 6. Sannicandro di Bari 7. Toritto
5. Bitonto	1. Bitonto	1. Bitonto
6. Capurso	1. Capurso	1. Capurso 2. Cellamare 3. Triggiano 4. Valenzano 5. Adelfia
7. Casamassima	1. Casamassima	1. Casamassima 2. Sammichele di Bari 3. Turi
8. Conversano	1. Conversano	1. Conversano
9. Gioia del Colle	1. Gioia del Colle 2. Santeramo in Colle	1. Gioia del Colle - Località Parchi della Corte (isola amministrativa del comune di Acquaviva delle Fonti) 2. Santeramo in Colle

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
10. Locorotondo	1. Locorotondo	1. Locorotondo 2. Alberobello 3. Cisternino - Località Orbo (isola amministrativa del comune di Castellana Grotte) 4. Fasano 5. Martina Franca
11. Mola di Bari	1. Mola di Bari	1. Mola di Bari
12. Molfetta	1. Molfetta	1. Molfetta 2. Bisceglie 3. Giovinazzo
13. Monopoli	1. Monopoli	1. Monopoli (esclusa l'isola amministrativa di Nispoli) 2. Polignano a Mare
14. Putignano	1. Putignano	1. Putignano 2. Castellana Grotte (esclusa l'isola amministrativa di Orbo) 3. Noci - Località Nispoli (isola amministrativa del comune di Monopoli)
15. Rutigliano	1. Rutigliano	1. Rutigliano 2. Noicattaro (escluse le località Scizzi, Schiamante e Coppe di Bari)
16. Ruvo di Puglia	1. Ruvo di Puglia	1. Ruvo di Puglia 2. Corato 3. Terlizzi

Distretto di Bolzano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Bolzano	1. Bolzano	1. Bolzano 2. Andriano 3. Appiano 4. Bronzolo 5. Caldaro (esclusa la frazione speciale di Palude di Termeno e la località Mendola) 6. Cornedo all'Isarco (esclusa la frazione San Valentino in Capo) 7. Laives 8. Meltina 9. Nalles 10. Renon 11. San Genesio Atesino 12. Terlano 13. Vadena (esclusa la località Piccolongo) - Località Aica, Brie e Santa Caterina (aree del comune di Fiè)
	2. Tires	1. Tires
	3. Mendola	- Località Mendola (area del comune di Caldaro) - Località Mendola (area del comune di Cavareno) - Località Mendola (area del comune di Ruffrè)
2. Corvara in Badia	1. Corvara in Badia	1. Corvara in Badia 2. Badia 3. La Valle
3. Egna	1. Egna	1. Egna 2. Aldino 3. Cortaccia 4. Cortina all'Adige 5. Magrè all'Adige 6. Montagna 7. Ora 8. Salorno 9. Termeno - Località Piccolongo (area del comune di Vadena) - Località Palude di Termeno (frazione speciale del comune di Caldaro)
4. Nova Levante	1. Nova Levante	1. Nova Levante 2. Nova Ponente - Località San Valentino in Campo (frazione del comune di Cornedo all'Isarco)
5. Ortisei	1. Ortisei	1. Ortisei 2. Santa Cristina Valgardena 3. Selva di Valgardena - Località Gola (area del comune di Laion) - Località Gardena (frazione del comune di Castelrotto)
6. Ponte Gardena	1. Ponte Gardena	1. Ponte Gardena 2. Barbiano 3. Laion (esclusa la località Gola)
7. Sarentino	1. Sarentino	1. Sarentino (esclusa la località Monte Catino - C.S., R.U., Merano, C.D., Merano)
8. Siusi	1. Siusi	1. Castelrotto (esclusa la frazione speciale Gardena) 2. Fiè (escluse le località Aica, Brie e Santa Caterina)

Distretto di Brescia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Brescia	1. Brescia	1. Brescia
		2. Borgosatollo
		3. Botticino
		4. Bovezzo
		5. Castegnato
		6. Castel Mella
		7. Castenedolo
		8. Cellatica
		9. Collebeato
		10. Concesio
		11. Flero
		12. Gussago
		13. Mazzano
		14. Montirone
		15. Nave
		16. Poncarale
		17. Rezzato
		18. Roncadelle
		19. San Zeno Naviglio
		20. Torbole Casaglia
	2. Bagnolo Mella	21. Bagnolo Mella
	3. Bedizzole	22. Bedizzole
	4. Caino	23. Caino
	5. Nuvolento	24. Nuvolento
		25. Nuvolera
		26. Paitone
		27. Serle
	6. Ospitaletto	28. Ospitaletto
	7. Passirano	29. Passirano
		30. Monticelli Brusati
		31. Ome
		32. Paderno Franciacorta
	8. Prevalle	33. Prevalle
		34. Calvagese della Riviera
	9. Rodengo Saiano	35. Rodengo Saiano
	10. Travagliato	36. Travagliato
2. Chiari	1. Chiari	1. Chiari
		2. Castelcovati
		3. Castrezzato
		4. Cologne
		5. Roccafranca
		6. Rudiano
		7. Urago d'Oglio
3. Dello	1. Dello	1. Dello
		2. Azzano Mella
		3. Barbariga
		4. Brandíco
		5. Capriano del Colle
		6. Corzano
		7. Longhena
		8. Mairano
		9. Offlaga
		10. San Paolo
	2. Trenzano	11. Trenzano
		12. Berlingo
		13. Comezzano Cizzago
		14. Lograto
		15. Maclodio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Desenzano del Garda	1. Desenzano del Garda	1. Desenzano del Garda
		2. Lonato
		3. Padenghe sul Garda
		4. Pozzolengo
		5. Sirmione
5. Ghedi	1. Ghedi	1. Ghedi
		2. Leno
6. Gottolengo	1. Gottolengo	1. Gottolengo
		2. *Cigole*
		3. Fiesse
		4. Gambara
		5. Isorella
		6. Milzano
		7. Pavone del Mella
		8. Pralboino
		9. Remedello
		10. Seniga
		11. Visano
7. Iseo	1. Iseo	1. Iseo
		2. Corte Franca
		3. *Marone*
		4. Monte Isola
		5. Provaglio d'Iseo
		6. Sale Marasino
		7. Sulzano
		8. Zone
8. Lavone	1. Lavone	1. Pezzaze
		2. Bovegno
		3. Collio
		4. Irma
		5. Marmentino
		6. Tavernole sul Mella
9. Montichiari	1. Montichiari	1. Montichiari
		2. Acquafredda
		3. Calcinato
		4. Calvisano
		5. Carpenedolo
10. Orzinuovi	1. Orzinuovi	1. Orzinuovi
		2. Borgo San Giacomo
		3. Orzivecchi
		4. Pompiano
		5. Villachiara
11. Palazzolo sull'Oglio	1. Palazzolo sull'Oglio	1. Palazzolo sull'Oglio
		2. Adro
		3. Capriolo
		4. Pontoglio
		- Località Cividino e Quintano (frazioni del comune di Castelli Calepio)
12. Rovato	1. Rovato	1. Rovato
		2. Cazzago San Martino
		3. Coccaglio
		4. Erbusco

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
13. Sarezzo	1. Sarezzo	1. Sarezzo 2. Brione 3. Gardone Val Trompia 4. Lodrino 5. Lumezzane 6. Marcheno 7. Polaveno 8. Villa Carcina
14. Verolanuova	1. Verolanuova	1. Verolanuova 2. Alfianello 3. Bassano Bresciano 4. Manerbio 5. Pontevico 6. Quinzano d'Oglio 7. San Gervasio Bresciano 8. Verolavecchia

Distretto di Cefalù

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cefalù	1. Cefalù	1. Cefalù 2. Gratteri 3. Lascari
	2. Campofelice di Roccella	4. Campofelice di Roccella
	3. Pollina	5. Pollina
2. Caltavuturo	1. Caltavuturo	1. Caltavuturo 2. Sclafani Bagni (esclusa l'isola amministrativa Vacco) 3. Valledolmo
3. Castelbuono	1. Castelbuono	1. Castelbuono 2. San Mauro Castelverde
4. Collesano	1. Collesano	1. Collesano 2. Isnello 3. Scillato
5. Mistretta	1. Mistretta	1. Mistretta 2. Castel di Lucio
6. Petralia Sottana	1. Petralia Sottana	1. Petralia Sottana (escluse le località Marianopoli Scalo, Chibbò, Cuti, Recattivo) 2. Bompietro (esclusa l'isola amministrativa Cugno Cavallo) 3. Castellana Sicula (escluse le località Villalba Scalo, Belici, Vicaretto, Tudia) 4. Blufi 5. Gangi 6. Geraci Siculo 7. Petralia Soprana 8. Polizzi Generosa
	2. Alimena	9. Alimena - Località Cugno Cavallo (isola amministrativa del comune di Bompietro
7. Santo Stefano di Camastra	1. Santo Stefano di Camastra	1. Santo Stefano di Camastra 2. Caronia 3. Motta d'Affermo 4. Pettineo 5. Reitano 6. Tusa

Distretto di Cesena

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cesena	1. Cesena	1. Cesena 2. Gambettola 3. Longiano 4. Montiano - Località Bagnarola e Macerone - Fondo Vetreto (frazioni del comune di Cesenatico) - Località Bora (frazione del comune di Mercato Saraceno) - Località Borello (centro diviso tra i comuni di Cesena e Mercato Saraceno) - Località Ardiano, Montecodruzzo, Oriola, Sorrivoli, Diolaguardia e Gualdo (frazioni del comune di Roncofreddo) (*) - Località Bivio di Montegelli (frazione del comune di Sogliano al Rubicone) (*)
2. Cesenatico	1. Cesenatico	1. Cesenatico (escluse le località Bagnarola e Macerone - Fondo Vetreto) - Località Gatteo a Mare (frazione del comune di Gatteo)
3. Mercato Saraceno	1. Mercato Saraceno	1. Mercato Saraceno (escluse le località Bora e Borello) - Località Petrella (frazione del comune di Civitella di Romagna) 2. Sarsina (esclusa la località Alfero) - Località Montepetra Bassa (isola amministrativa del comune di Sogliano al Rubicone)

Distretto di Ferrara

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Ferrara	1. Ferrara	1. Ferrara
		- Località Reno Vecchio (frazione del comune di Poggio Renatico)
		— Località Passo Segni (frazione del comune di Baricella)
		2. Vigarano Mainarda (escluse le località Castello ed Albanina)
2. Argenta	1. Argenta	1. Argenta (escluse le località Ponte Fornace, Ponte Traghetto e La Sabbiona)
		- Località Podere Laghetto e Leona (frazioni del comune di Molinella)
		- Località Gandazzolo (frazione del comune di Baricella)
		- Località Fondo Morgone (frazione del comune di Molinella)
		- Località Filo, Longastrino e Case Selvatiche (frazioni del comune di Alfonsine)
3. Bondeno	1. Bondeno	1. Bondeno
4. Copparo	1. Copparo	1. Copparo
		2. Ro
	2. Berra	3. Berra
	3. Jolanda di Savoia	4. Jolanda di Savoia
5. Poggio Renatico	1. Poggio Renatico	1. Poggio Renatico (esclusa la località Reno Vecchio)
		- Località Castello (frazione del comune di Vigarano Mainarda)
6. Portomaggiore	1. Portomaggiore	1. Portomaggiore
		2. Masi Torello
		3. Voghiera
7. Sant'Agostino	1. Sant'Agostino	1. Sant'Agostino (esclusa la località Molino Albergati)
		- Località Palazzaccio e Casale Govoni (frazioni del comune di Cento)
		2. Mirabello
		- Località Albanina (frazione del comune di Vigarano Mainarda)

Distretto di Milano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Milano	1. Milano	1. Milano
		2. Assago
		3. Bollate
		4. Bresso
		5. Buccinasco
		6. Cesano Boscone
		7. Cinisello Balsamo
		8. Cologno Monzese
		9. Cormano
		10. Corsico
		11. Cusano Milanino
		12. Novate Milanese
		13. Opera
		14. Pero
		15. Peschiera Borromeo
		16. Rozzano
		17. San Donato Milanese
		18. Segrate
		19. Sesto San Giovanni
		20. Settimo Milanese
		21. Trezzano sul Naviglio
		22. Vimodrone
2. Abbiategrasso	2. Abbiategrasso	1. Abbiategrasso
		2. Albairate
		3. Cassinetta di Lugagnano
		4. Gudo Visconti
		5. Morimondo
		6. Ozzero
		7. Robecco sul Naviglio
		8. Vermezzo
		9. Zelo Surrigone
3. Binasco	3. Binasco	1. Binasco
		2. Besate
		3. Casarile
		4. Casorate Primo
		5. Lacchiarella
		6. Motta Visconti
		7. Noviglio
		8. Vernate
		9. Zibido San Giacomo
4. Cernusco sul Naviglio	4. Cernusco sul Naviglio	1. Cernusco sul Naviglio
		2. Carugate
		3. Pioltello
5. Gaggiano	5. Gaggiano	1. Gaggiano
		2. Bubbiano
		3. Calvignasco
		4. Rosate
6. Gorgonzola	6. Gorgonzola	1. Gorgonzola
		2. Basiano
		3. Bellinzago Lombardo
		4. Bussero

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		5. Cambiago
		6. Caponago
		7. Cassina de' Pecchi
		8. Cavenago di Brianza
		9. Gessate
		10. Inzago
		11. Liscate
		12. Masate
		13. Melzo
		14. Pessano con Bornago
		15. Pozzuolo Martesana
		16. Rodano
		17. Settala
		18. Truccazzano
		19. Vignate
7. Locate di Triulzi	7. Locate di Triulzi	1. Locate di Triulzi
		2. Basiglio
		3. Pieve Emanuele
8. Magenta	8. Magenta	1. Magenta
		2. Bernate Ticino
		3. Boffalora sopra Ticino
		4. Corbetta
		5. Cuggiono
		6. Inveruno
		7. Marcallo con Casone
		8. Mesero
		9. Santo Stefano Ticino
9. Melegnano	9. Melegnano	1. Melegnano
		2. Carpiano
		3. Casalmaiocco
		4. Cerro al Lambro
		5. Cervignano d'Adda
		6. Colturano
		7. Dresano
		8. Mulazzano
		9. San Giuliano Milanese
		10. San Zenone al Lambro
		11. Sordio
		12. Vizzolo Predabissi
10. Paullo	10. Paullo	1. Paullo
		2. Comazzo
		3. Mediglia
		4. Merlino
		5. Pantigliate
		6. Tribiano
		7. Zelo Buon Persico
11. Rho	11. Rho	1. Rho
		2. Arese
		3. Cornaredo
		4. Lainate
		5. Pogliano Milanese
		6. Pregnana Milanese
		7. Vanzago
12. Saronno	12. Saronno	1. Saronno
		2. Caronno Pertusella
		3. Ceriano Laghetto
		4. Cislago
		5. Cogliate
		6. Gerenzano
		7. Lazzate
		8. Lomazzo
		9. Misinto
		10. Origgio
		11. Rovellasca
		12. Rovello Porro
		13. Solaro
		14. Turate
		15. Uboldo
13. Sedriano	13. Sedriano	1. Sedriano
		2. Arluno
		3. Bareggio
		4. Casorezzo
		5. Cisliano
		6. Cusago
		7. Ossona
		8. Vittuone
14. Senago	14. Senago	1. Senago
		2. Cesate
		3. Garbagnate Milanese
		4. Limbiate
		5. Paderno Dugnano
15. Trezzo sull'Adda	15. Trezzo sull'Adda	1. Trezzo sull'Adda
		2. Canonica d'Adda
		3. Capriate San Gervasio
		4. Grezzago
		5. Pozzo d'Adda
		6. Trezzano Rosa
		7. Vaprio d'Adda

Distretto di Pesaro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pesaro	1. Pesaro	1. Pesaro
		- Località S. Germano (frazione del comune di Tavullia)
		- Località Chiusa Massa (frazione del comune di Montelabbate)
	2. Mombaroccio	2. Mombaroccio
		- Località Villa Betti, Villa Valbona e Molino Torre (frazioni del comune di Monteciccardo)
	3. Montelabbate	3. Montelabbate (esclusa la località Chiusa Massa)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		4. Colbordolo
		5. Monteciccardo (escluse le località Villa Betti, Villa Valbona e Molino Torre)
		6. Sant'Angelo in Lizzola
		7. Tavullia (esclusa la località S. Germano)
2. Cagli	1. Cagli	1. Cagli
		2. Acqualagna
		3. Cantiano
		4. Frontone
3. Fano	1. Fano	1. Fano (esclusa la località Marotta)
	2. Saltara	2. Cartoceto
		3. Montemaggiore al Metauro
		4. Piagge
		5. Saltara
		6. Serrungarina
4. Fossombrone	1. Fossombrone	1. Fossombrone
		- Località Villa Furlo (località della frazione Pagino isola amministrativa del comune di Fermignano CU del CD di Urbino)
		2. Isola del Piano
		3. Montefelcino
		4. Sant'Ippolito
5. Mondolfo	1. Mondolfo	1. Mondolfo
		- Località Marotta e Ponte Sasso (frazione del comune di Fano)
		2. Monte Porzio (escluse le località San Pio e San Domenico, isole amministrative ricadenti sul territorio del comune di Monterado, CS Senigallia, CD Ancona)
		3. San Costanzo
6. Orciano di Pesaro	1. Orciano di Pesaro	1. Orciano di Pesaro
		2. Barchi
		3. Mondavio
		4. San Giorgio di Pesaro
7. Pergola	1. Pergola	1. Pergola
		2. Fratte Rosa
		3. San Lorenzo in Campo
		4. Serra Sant'Abbondio

Distretto di Salerno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Salerno	1. Salerno	1. Salerno
		- Località Capezzano (area del comune di Pellezzano)
		2. Cava dei Tirreni
		3. Cetara
		4. Pontecagnano Faiano (esclusa la località Corvinia)
		5. San Mango Piemonte (*)
		6. Vietri sul Mare
2. Amalfi	1. Amalfi	1. Amalfi
		2. Atrani
		3. Conca dei Marini
		4. Furore
		5. Maiori
		6. Minori
		7. Positano
		8. Praiano
		9. Ravello
		10. Scala
		11. Tramonti
3. Baronissi	1. Baronissi	1. Baronissi
		2. Calvanico
		3. Fisciano
		4. Mercato San Severino
		5. Pellezzano (esclusa la località Capezzano)
4. Montecorvino Rovella	1. Montecorvino Rovella	1. Montecorvino Rovella (esclusa la frazione Bellizzi)
		2. Acerno
		3. Giffoni Valle Piana
		4. Montecorvino Pugliano (esclusa la località Pagliarone e Bivio Pratole)
5. San Cipriano Picentino	1. San Cipriano Picentino	1. San Cipriano Picentino
		2. Castiglione del Genovesi
		3. Giffoni Sei Casali

Distretto di Saluzzo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Saluzzo	1. Saluzzo	1. Saluzzo
		2. Brondello
		3. Castellar
		4. Costigliole Saluzzo
		5. Envie
		6. Lagnasco
		7. Manta
		8. Pagno
		9. Piasco

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		10. Revello 11. Scarnafigi 12. Verzuolo
	2. Brossasco	13. Brossasco
	3. Martiniana Po	14. Martiniana Po 15. Gambasca
	4. Rifreddo	16. Rifreddo
	5. Rossana	17. Rossana
	6. Venasca	18. Venasca 19. Isasca
2. Barge	1. Barge	1. Barge (esclusa l'isola amministrativa Carutti, R.U. di Villafranca Piemonte, C.S. di None, C.D. di Torino) 2. Bagnolo Piemonte
3. Casteldelfino	1. Casteldelfino	1. Casteldelfino 2. Bellino 3. Pontechianale
4. Paesana	1. Paesana	1. Paesana 2. Crissolo 3. Oncino 4. Ontana 5. Sanfront
5. Sampeyre	1. Sampeyre 2. Frassino	1. Sampeyre 2. Frassino 3. Melle 4. Valmala

Distretto di Trento

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Trento	1. Trento	1. Trento 2. Aldeno 3. Bosentino 4. Cimone 5. Civezzano 6. Fornace 7. Garniga 8. Lavis 9. Nave San Rocco 10. Padergnone 11. Terlago 12. Vattaro 13. Vezzano 14. Vigolo Vattaro 15. Zambana (esclusa frazione speciale, isola amministrativa, Paganella) - Località Acquaviva (area del comune di Besenello - R.U., C.S., C.D. Rovereto)
	2. Calavino	1. Calavino 2. Cavedine 3. Lasino
2. Borgo Valsugana	1. Borgo Valsugana	1. Borgo Valsugana 2. Carzano 3. Castelnuovo 4. Grigno 5. Ivano Fracena 6. Ospedaletto 7. Roncegno 8. Ronchi Valsugana 9. Samone 10. Scurelle 11. Spera 12. Strigno 13. Telve di Sopra 14. Telve 15. Torcegno 16. Villa Agnedo
3. Cembra	1. Cembra	1. Cembra 2. Albiano 3. Faver 4. Giovo 5. Grauno 6. Grumes 7. Lisignago 8. Lona Lases 9. Segonzano 10. Sover 11. Valda
4. Fai della Paganella	2. Fai della Paganella	1. Fai della Paganella 2. Andalo 3. Molveno - Località Paganella (frazione speciale, isola amministrativa del comune di Zambana)
5. Levico Terme	1. Levico Terme	1. Levico Terme (esclusa la località Altipiano Vezzena - R.U. Lavarone, C.S. Folgaria, C.D. Rovereto) 2. Calceranica al Lago 3. Caldonazzo (esclusa la località Monte Rovere - R.U. Lavarone, C.S. Folgaria, C.D. Rovereto) 4. Centa San Nicolò 5. Novaledo 6. Tenna - Località Montagna Granda (frazione speciale, isola amministrativa, del comune di Pergine Valsugana)
6. Mezzolombardo	1. Mezzolombardo	1. Mezzolombardo 2. Campodenno 3. Cavedago 4. Cunevo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		5. Denno 6. Flavon 7. Faedo 8. Mezzocorona 9. Roveré della Luna 10. San Michele all'Adige 11. Spormaggiore 12. Sporminore 13. Terres 14. Ton
7. Pergine Valsugana	1. Pergine Valsugana	1. Pergine Valsugana (esclusa frazione speciale, isola amministrativa, Montagna Granda) 2. Fierozzo 3. Frassilongo 4. Palù del Fersina 5. Sant'Orsola 6. Vignola Falesina
	2. Baselga di Piné	1. Baselga di Piné 2. Bedollo
8. Pieve Tesino	1. Pieve Tesino	1. Pieve Tesino (esclusa la località Rifugio Refavaie, appartenente all'isola amministrativa di Cauriol) 2. Bieno 3. Cinte Tesino 4. Castello Tesino

Distretto di Udine

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Udine	1. Udine	1. Udine 2. Buttrio 3. Campoformido 4. Martignacco 5. Moruzzo 6. Pagnacco 7. Pasian di Prato 8. Pavia di Udine 9. Povoletto 10. Pozzuolo del Friuli 11. Pradamano 12. Remanzacco 13. Tavagnacco - Località Prati di Tissano (area del comune di Santa Maria la Longa)
	2. Basiliano	1. Basiliano
	3. Fagagna	1. Fagagna 2. Rive d'Arcano 3. S. Vito di Fagagna
	4. Coseano	1. Coseano 2. Flaibano 3. Mereto di Tomba
	5. Tricesimo	1. Tricesimo 2. Cassacco 3. Colloredo di Monte Albano 4. Reana del Roiale
2. Buia	1. Buia	1. Buia (esclusa zona industriale) 2. Treppo Grande
1. Cividale del Friuli	1. Cividale del Friuli	1. Cividale del Friuli 2. Drenchia 3. Faedis 4. Grimacco 5. Moimacco 6. Premariacco 7. Prepotto 8. Pulfero 9. S. Leonardo 10. S. Pietro al Natisone 11. Savogna 12. Stregna 13. Torreano
4. Codroipo	1. Codroipo	1. Codroipo 2. Bertiolo 3. Camino al Tagliamento 4. Sedegliano
5. Gemona del Friuli	1. Gemona del Friuli	1. Gemona del Friuli 2. Artegna 3. Bordano 4. Montenars 5. Osoppo 6. Trasaghis 7. Venzone - Località zona industriale (area del comune di Buia)
6. Manzano	1. Manzano	1. Manzano 2. Corno di Rosazzo 3. S. Giovanni al Natisone
7. Mortegliano	1. Mortegliano	1. Mortegliano 2. Castions di Strada 3. Lestizza 4. Talmassons
8. Palmanova	1. Palmanova	1. Palmanova 2. Bagnaria Arsa 3. Bicinicco 4. Chiopris-Viscone 5. Gonars 6. S. Maria la Longa (esclusa località Prati di Tissano) 7. S. Vito al Torre 8. Trivignano Udinese 9. Visco

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
9. Rivignano	1. Rivignano	1. Rivignano 2. Pocenia 3. Teor 4. Varmo
10. S. Daniele del Friuli	1. S. Daniele del Friuli	1. S. Daniele del Friuli 2. Dignano 3. Majano 4. Pinzano al Tagliamento 5. Ragogna
11. Tarcento	1. Tarcento	1. Tarcento 2. Attimis 3. Lusevera 4. Magnano in Riviera 5. Nimis 6. Taipana - Località Uccea (frazione del comune di Resia, R.U., C.S. Moggio Udinese, C.D. Tolmezzo)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(60)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 344;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ippolito dott. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Preti ing. sup. Luciano, rappresentante del genio civile;

Tiso dott. Angelo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bastelli Gualtiero, Righetti Franco, Lambertini Luciano, Padovani Vitaliano, Baraldi Sauro, Taddia Ermogene e Masini Luciana, rappresentanti dei lavoratori;

Santini Leopoldo, Pirazzoli dott. Paolo, Santini comm. rag. Gaetano e Ascanelli rag. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bergami Gabriele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11530)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 212;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scotti dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Zanovello geom. Severino, rappresentante del genio civile;

Cassata dott. Angiolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Erangoli dott. Pietro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betelli Pietro, Della Chiesa Giuseppe, Moroni Ilario, Pagani Zaverio, Ravasi Giovanni, Archetti Giovanni e Mormina Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Dalle Vegre dott. Gian Luigi, Di Mento dott. Vincenzo, Loglio dott. Paolo e Ferrante Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini per. agr. Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11531)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 285;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Candido dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Membri:

Ruggiero ing. sup. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Giovannini dott. Silvio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Calistri dott. Vinicio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cucchi Lorenzo, Damian Giorgio, Gino Manlio, Bertelà Mario, Segurotti Aldo, Santini Enrico e Martini Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Torre dott. Franco, Acerci Umberto, Ravazzoni ragionier Domenico e Bellotti dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11529)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 286;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

De Paola rag. Mariano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ricci ing. Maurizio, rappresentante del genio civile;

Delli Iaconi dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Marsiantonio per. agr. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zei Eraldo, Sciarpa Arcangelo, Giuliarelli Arsiero, D'Orazi Raffaele, Ricci Bruno, Di Laura Iginio e Noto Alfredo, rappresentanti dei lavoratori;

Manganiello comm. Antonio, Stella rag. Vinicio, Pasqualini Antonio e Di Fani Bartolomeo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pianura Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11528)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968 che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970, con il quale è stato costituito il collegio sindacale del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1973, con il quale è stato rinnovato il predetto collegio sindacale per il triennio decorrente dalla data della sua pubblicazione;

Vista la lettera n. 128111 del 21 ottobre 1975 del Ministero del tesoro, con la quale si designa quale componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio sindacale dell'ente in argomento, il primo dirigente dott. Pietro Toscano, in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Bologna, in sostituzione del rag. Tommaso Scaramuzzino, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Pietro Toscano, primo dirigente in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato in Bologna, è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, in sostituzione del rag. Tommaso Scaramuzzino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(11458)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista in particolare la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1973, n. 373;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, denominata « Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Sezione opere pubbliche », è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11536)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con proprio decreto 21 ottobre 1968 e modificato con successivi decreti 29 ottobre 1970, 16 ottobre 1972, 11 aprile 1973, 23 giugno 1973 e 11 agosto 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 aprile 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(72)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 marzo 1974 e 9 ottobre 1975;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, comma primo, e 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), in conformità al seguente testo:

« Art. 9, comma primo. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere ».

« Art. 40. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(11662)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona, del Col Zic Horn sita nel territorio dei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del Col Zic Horn, ricadente nei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse, ha notevole interesse pubblico e presenta rilevanti valori ambientali, in quanto si configura come un quadro naturale costituito da una sella posta sullo spartiacque fra la Valle d'Ayas e la valle Principale, con pinete e verdi prati i quali, unitamente agli agglomerati urbani di Longeon ed Arbaz, fanno sì che la località in questione rappresenti un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore artistico e tradizionale, ricca inoltre di punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, da cui si possono ammirare quadri panoramici di grande rilevanza;

Decreta:

La zona del Col Zic Horn sita nel territorio dei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

con il foglio I del comune di Emarèse, con parte della particella n. 2 del foglio I del comune di Emarèse, con le particelle numeri parte 2, 2 e parte 34 del foglio I del comune di Challant-St. Anselme, con il foglio I del comune di Challant-St. Anselme, attraversamento strada comunale da Pesan ad Arbaz, con il foglio XXI del comune di Challant-St. Anselme, con la particella n. 344 del foglio VI del comune di Challant-St. Anselme, attraversamento strada comunale da Orbeillaz ad Arbaz, con le particelle numeri 349 parte e 349 del foglio VI del comune di Challant-St. Anselme, con le particelle numeri parte 36, parte 35 e 34 del foglio XX del comune di Emarèse, con il foglio XIV del comune di Emarèse, con il foglio XI del comune di Emarèse, con le particelle numeri 47 e 52 del foglio XI del comune di Emarèse, attraversamento strada comunale da Salirod a Sommarèse, con le particelle numeri 729, 730 e 731 del foglio IV del comune di Emarèse, attraversamento strada vicinale da Croset a Sommarèse, con la strada comunale da Croset a Sommarèse, con le particelle numeri 294, 292 e 287 del foglio IV del comune di Emarèse, attraversamento strada comunale da Palud a Sommarèse, con le particelle numeri 348, 767, 766, 333, 224 e 222 del foglio IV del comune di Emarèse fino a ricongiungersi con il foglio I del comune di Emarèse.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che i comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e

che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il Presidente della commissione, constatata la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presenti i sindaci dei comuni di Challant-St. Anselme ed Emarèse, sull'importanza paesistica della zona proposta a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona del Col Zic Horn, delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

con il foglio I del comune di Emarèse, con parte della particella n. 2 del foglio I del comune di Emarèse, con le particelle numeri parte 2, 2 e parte 34 del foglio I del comune di Challant-St. Anselme, con il foglio I del comune di Challant-St. Anselme, attraversamento strada comunale da Pesan ad Arbaz, con il foglio XXI del comune di Challant-St. Anselme, con la particella n. 344 del foglio VI del comune di Challant-St. Anselme, attraversamento strada comunale da Orbeillaz ad Arbaz, con le particelle numeri 349 parte e 349 del foglio VI del comune di Challant-St. Anselme, con le particelle numeri parte 36, parte 35 e 34 del foglio XX del comune di Emarèse, con il foglio XIV del comune di Emarèse, con il foglio XI del comune di Emarèse, con le particelle numeri 47 e 52 del foglio XI del comune di Emarèse, attraversamento strada comunale da Salirod a Sommarèse, con le particelle numeri 729, 730 e 731 del foglio IV del comune di Emarèse, attraversamento strada vicinale da Croset a Sommarèse, con la strada comunale da Croset a Sommarese, con le particelle numeri 294, 292 e 287 del foglio IV del comune di Emarèse, attraversamento strada comunale da Palud a Sommarèse, con le particelle numeri 348, 767, 766, 333,224 e 222 del foglio IV del comune di Emarèse fino a ricongiungersi con il foglio I del comune di Emarèse.

(73)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Guardiaregia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 novembre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Guardiaregia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Guardiaregia;

Visto che le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Guardiaregia e dalla società Italcementi, sono state respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha un notevole valore paesaggistico che tutti gli elementi naturali compresi nel territorio contribuiscono a formare. Tale complesso è caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea e la maestosità del complesso montuoso, che si presenta all'inizio con rapidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con il monte Mutria a quota 1800 metri;

L'agglomerato urbano di Guardiaregia rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, vi sono impressi ed interpretati;

Gli incontaminati corsi d'acqua: tra i quali il torrente Quirino ed il rio Cupo; il ricco patrimonio silvo-forestale, costituito da ampi boschi di faggi e di cerri; l'imponente profilo della montagna; contribuiscono a formare un armonioso e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Guardiaregia ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è

quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende l'intero territorio comunale di Guardiaregia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Guardiaregia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verbale n. 11

Oggi 11 novembre 1974 alle ore 18, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 14 ottobre 1974, prot. n. 2409, presso la sede della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti del Molise, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Campobasso, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico del Massiccio del Matese e zone limitrofe interessante territori compresi nel comune di Guardiaregia.

(*Omissis*).

Il presidente concorda con l'impostazione del soprintendente e mette ai voti la proposta di vincolo.

Il presidente, il vice presidente, l'ing. De Capoa, l'avv. Bucci, votano incondizionatamente a favore del vincolo.

Il dott. Meo, del Corpo forestale, dichiara di votare a favore mettendo in risalto l'opportunità che vengono fatte salve le ordinarie utilizzazioni forestali, lavori di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestali di torrenti.

L'ing. Forcina, rappresentante del distretto minerario, tiene ferma la propria proposta dichiarandosi favorevole ad un vincolo che tenga fuori la zona mineraria.

Il geom. Fidotti rilascia la seguente dichiarazione: « Voto contro la proposta di vincolo perchè ritengo che prima del vincolo si debba regolamentare l'esercizio delle cave ad evitare una grave carenza di materiale lapideo, carenza che certamente porterebbe sensibile nocumento allo sviluppo industriale ed economico-sociale nella zona, sviluppo ad oggi in fase iniziale ».

Il sindaco si associa alla proposta fatta dal rappresentante del Corpo minerario.

Il presidente dichiara approvata a maggioranza di voti la proposta di vincolo così formulata:

« La commissione propone di sottoporre a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale del comune di Guardiaregia in quanto lo stesso riveste notevole valore paesaggistico ».

(*Omissis*).

(21)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico del sud-est, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.

Il 22 dicembre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 1024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1° marzo 1974, è stato depositato in Roma, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), lo strumento di ratifica della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico del sud-est, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.

All'atto del deposito, è stata formulata la seguente dichiarazione:

« La ratifica della convenzione non implica in alcun modo un riconoscimento della legittimità della amministrazione sudafricana in Namibia ».

La convenzione, ai sensi dell'art. XVIII, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 21 gennaio 1976.

(405)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 396, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato il 7 novembre 1973 dall'aiutante ufficiale giudiziario sig. Vito Spadavecchia contro la deliberazione, recante la data 18 luglio 1973, della commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Bari, con cui gli fu inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(234)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Penza Francesco, avverso il provvedimento di diniego della iscrizione nell'elenco dei pubblicisti pronunciato nei suoi confronti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti con deliberazione 26-27 marzo 1974.

(235)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dall'avv. Filippo Catalano, avverso il provvedimento di diniego della pensione di invalidità adottato dal consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori con deliberazione 13 ottobre 1973.

(236)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 329, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato della sig.ra Polizzi Grazia ved. Tobia proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Tunisia.

(11627)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,80	683,80	683,80	683,80	683,70	683,70	683,70	683,80	683,80	683,80
Dollaro canadese	677,45	677,45	677,50	677,45	677,58	677,40	677,45	677,45	677,45	677,45
Franco svizzero	262,21	262,21	262,15	262,21	261,12	262,20	262,20	262,21	262,21	262,20
Corona danese	111 —	111 —	111,10	111 —	111 —	111,10	111 —	111 —	111 —	111 —
Corona norvegese	123,08	123,08	123,10	123,08	123,03	123,05	123,05	123,08	123,08	123 —
Corona svedese	155,82	155,82	155,85	155,82	155,77	155,80	155,80	155,82	155,82	155,80
Fiorino olandese	255,90	255,90	255,90	255,90	255,86	255,90	255,82	255,90	255,90	255,90
Franco belga	17,405	17,405	17,4150	17,405	17,41	17,40	17,40	17,405	17,405	17,40
Franco francese	152,44	152,44	152,55	152,44	152,56	152,40	152,42	152,44	152,44	152,40
Lira sterlina	1386,40	1386,40	1387,75	1386,40	1386,75	1386,40	1387 —	1386,40	1486,40	1386,40
Marco germanico	262,36	262,36	262,3990	262,36	262,33	262,30	262,30	262,36	262,36	262,35
Scellino austriaco	37,15	37,15	37,17	37,15	37,14	37,15	37,18	37,15	37,15	37,15
Escudo portoghese	25,06	25,06	25,15	25,06	25 —	25,05	25,10	25,06	25,06	25,05
Peseta spagnola	11,4550	11,4550	11,46	11,4550	11,44	11,45	11,4575	11,4550	11,4550	11,45
Yen giapponese	2,2410	2,2410	2,2450	2,2410	2,23	2,24	2,24	2,2410	2,2410	2,24

Media dei titoli del 13 gennaio 1976

Rendita 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,750
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,400
» 6 % » » 1972-87	81,700
» 9 % » » 1975	96,025

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	87,025
» poliennali 7 % 1978	96,325
» » 9 % 1979	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1976

Dollaro USA	683,75
Dollaro canadese	677,45
Franco svizzero	262,205
Corona danese	111 —
Corona norvegese	123,065
Corona svedese	155,81
Fiorino olandese	255,86
Franco belga	17,402
Franco francese	152,43
Lira sterlina	1386,70
Marco germanico	262,33
Scellino austriaco	37,165
Escudo portoghese	25,08
Peseta spagnola	11,456
Yen giapponese	2,24

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 23 novembre 1975 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 24 maggio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 15 giugno 1974) e prorogata con decreto 18 maggio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1975).

(316)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Gizzeria

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 957, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 450, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Gizzeria (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 11 novembre 1972, n. 31, e parzialmente ratificato con deliberazione 14 dicembre 1974, n. 66.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11685)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Terranova Sappo Minulio.

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 872, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 541, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto 2 febbraio 1974, n. 8.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11686)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vallelonga

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 953, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 472, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vallelonga (Catanzaro), adottato dal comune stesso con deliberazione della giunta municipale 5 luglio 1972, n. 40, ratificata con deliberazione consiliare 24 luglio 1972, n. 11.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11684)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1975, n. 3767 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 5946/5878 in data 10 dicembre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesena (Forlì) adottata con deliberazione consiliare 20 gennaio 1974, n. 17 e 30 gennaio 1974, n. 42.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11571)

Variante al piano di zona del comune di San Giovanni in Persiceto

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1975, n. 3766 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5945/5869 nella seduta del 10 dicembre 1975) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1974, n. 168.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11575)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Portovenere

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1975, n. 2677, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Portovenere (La Spezia).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(317)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, secondo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 4, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno successivo col quale venne indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indetto il 16 aprile 1975 per la nomina a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili è composta come segue:

Presidente:

Celani dott. Vincenzo, dirigente superiore di archivi notarili.

Membri:

Ebner dott. Francesco, conservatore capo aggiunto di archivi notarili;

Antinucci dott.ssa Maria Teresa, conservatore capo aggiunto di archivi notarili;

Piccinno prof. Vincenzo, docente di materie giuridiche ed economiche presso istituti di istruzione secondaria di 2° grado;

Signori prof.ssa Rita, docente di ragioneria negli istituti tecnici commerciali.

Segretario:

Pucciano dott.ssa Maria Celeste, conservatore.

Roma, addì 21 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 130

(239)

OSPEDALE «L. D. RICCI» DI PREMILCUORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1975, n. 144, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Premilcuore (Forlì).

(262)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del servizio accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto del secondo istituto di anatomia patologica;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo facciale;

un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Brescia, piazzale Ospedale, 1 - tel. 303161-303261.

(261)

CSPEDALE CIVILE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione alla deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 166, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona), piazzetta del Podestà, 8 - tel. 0732/6434.

(259)

OSPEDALE CIVILE «G. CONSALVI» DI CASOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(380)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI LENDINARA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 ottobre 1975, n. 166 e 4 dicembre 1975, n. 193, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Lendinara (Rovigo).

(258)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso a due posti di aiuto cardiochirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 luglio 1975, n. 423, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto cardiochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(264)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Chiari:

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio;

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di U.C.C.;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di ORL.

Ospedale di Rovato:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia), viale Mazzini - tel. 711261/711085.

(332)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 ottobre 1975, n. 188, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(263)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 208, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(260)

OSPEDALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 giugno 1975, n. 171, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto cardiologo capo del servizio autonomo;

un posto di aiuto pediatra capo della sezione autonoma e un posto di assistente pediatra;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo) - tel. 960665-960355.

(335)

OSPEDALE «S. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 ottobre 1975, n. 717, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(265)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino), via Caduti per la Libertà, 6 - tel. 0121/91536.

(266)

OSPEDALE «VITTORIO EMANUELE III» DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

tre posti di assistente della divisione di urologia (aumentati da uno a tre rispetto al bando precedente).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(439)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1975, n. **47.**

Integrazione del fondo previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19: « Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 176 *del* 13 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite d'impegno per l'esercizio 1975, per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, già fissato in L. 200.000.000 dall'art. 7 della stessa legge, viene elevato a L. 450.000.000.

Art. 2.

Per effetto della modificazione integrativa introdotta con l'art. 1 della presente legge, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione del 1973 al 1985 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, della legge regionale 27 luglio 1974, n. 31 e della presente legge, in dipendenza dei limiti di impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate:

L. 350.000.000 per l'esercizio 1973;
L. 700.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1975;
L. 1.350.000.000 per l'esercizio 1976;
L. 1.350.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982;
L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1983;
L. 650.000.000 per l'esercizio 1984;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1985.

Alla iscrizione del maggior limite di impegno di L 250.000.000 sul cap. 70120 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 70120. — Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine . . L. 250.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 250.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 dicembre 1975

FANTI

(245)

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **76.**

Rettifica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 63.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 63, le parole: « azienda Guttadauro Vincenzo » sono rettificate con le seguenti: « azienda Guttadauro Salvatore, legalmente rappresentata da Guttadauro Vincenzo ».

Art. 2.

Le presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 dicembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(242)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760130)